

(N. 2149)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai senatori DELLA PORTA e BORZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA il 19 GENNAIO 1983

Nuove norme in materia di invalidità civile

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge desideriamo richiamare l'attenzione su alcune distorsioni ed insufficienze contenute nelle disposizioni vigenti in favore della categoria degli invalidi civili.

Nel proporre alcune modifiche alla normativa in vigore ci siamo naturalmente limitati alle situazioni maggiormente insostenibili sul piano legislativo poiché ci rendiamo perfettamente conto che altre discriminazioni, pur vistose, non possono per il momento essere eliminate a causa della grave situazione del bilancio dello Stato.

Il tetto del reddito consentito per beneficiare della modesta pensione di circa lire 150.000 mensili spettante all'invalido civile parziale, quindi anche nel caso del 99 per cento o del 95 per cento di minorazione, è stato bloccato dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 791, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, a lire 2.927.500 annue, mentre per altre categorie, pure in caso di minorazione parziale, tale tetto non è stato giustamente bloccato e pertanto con-

tinua ad essere il tetto del reddito consentito, rivalutato ogni anno in base alla svalutazione della moneta. Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si vuole eliminare tale assurda discriminazione a danno della categoria degli invalidi civili.

L'invalido civile costretto a vivere su una carrozzella non può percepire « l'indennità di accompagnamento », prevista dalla legge n. 18 dell'11 febbraio 1980, per gli invalidi civili non deambulanti, perchè non ritenuto invalido totale. Non si comprende come dovrebbe chiamarsi la persona che sospinge quotidianamente la sua carrozzella: è evidentemente un accompagnatore; e l'invalido civile costretto a vivere in simili condizioni ha il sacrosanto diritto di percepire l'indennità di accompagnamento.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si vuole affrontare e risolvere una enorme ingiustizia che attualmente viene consumata nei confronti degli invalidi civili gravi, i quali più di tutti necessitano, evidentemente, di un accompagnatore e quindi di una indennità, avendo perduto l'autonomia di movimento.

Sempre la legge dell'11 febbraio 1980, n. 18, sopra citata, prevede, con decorrenza dal primo gennaio 1983, l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento a quella prevista per i grandi invalidi di guerra dalla tabella E, lettera *A-bis*, n. 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Disposizione del tutto analoga è contenuta nella legge 22 dicembre 1979, n. 682, che prevede l'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili, con la sola differenza cronologica della decorrenza della equiparazione e quindi della concessione dal primo gennaio 1982 anziché 1983.

È noto che recentemente la categoria dei ciechi ha vivamente protestato per il ritardo nell'applicazione della legge loro riguardante poichè sono sorte difficoltà da parte ministeriale in sede interpretativa. Si adduce infatti, a giustificazione del ritardo di applicazione, che il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, contenente la tabella E, lettera *A-bis*, n. 1, cui si fa riferimento per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi civili, non è più in vigore in quanto sostituita con la nuova normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 30 dicembre 1981: « Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533 ». È

necesaria, sostengono i competenti uffici ministeriali, una legge interpretativa per riaccordare i termini legislativi della questione: l'indennità di accompagnamento per i grandi invalidi di guerra prevista con la tabella E, lettera *A-bis*, n. 1, è ora classificata, invece, nella lettera A della medesima tabella dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

È facile, fin da ora, prevedere che analoga obiezione, con il prossimo gennaio 1983, all'atto di applicazione della stessa indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, anche in favore degli invalidi civili, verrà sollevata in quanto i richiami legislativi per la concessione sono identici. Si vuole, quindi, sempre con l'articolo 2 del presente disegno di legge, **ovviare tempestivamente ad un vuoto legislativo per evitare altre proteste e conseguenti stati di agitazione, questa volta da parte degli invalidi civili.**

Si ha fiducia che il Parlamento vorrà approvare il provvedimento, che abbiamo ritenuto giusto e doveroso presentare, anche in considerazione del fatto che non si tratta tanto di nuove concessioni quanto di ripristinare ciò che è stato tolto con procedura discriminatoria ed evitare fondate proteste per un ritardo applicativo nella concessione dell'indennità di accompagnamento, ritardo dovuto soltanto ad una sopravvenuta carenza di raccordo legislativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogata la normativa di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante « Disposizioni in materia previdenziale », convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante « Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili » è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 90 per cento per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dagli articoli 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua, è concessa, del primo gennaio 1983, una indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della lettera A) di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ».